

**RICHIESTA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

In ottemperanza all'ordinanza presidenziale n. 1390/2024 adottata dal TAR Lazio, Roma, Sez. Quarta Ter, pubblicata in data 11.03.2024 nel giudizio R.G. n. 4680/2020, proposto, a seguito di trasposizione, da Comunicare soc. coop., con gli Avv.ti Antonio Lucianelli e Pier Paolo Polese.

I sottoscritti avvocati Antonio Lucianelli (LCNNTN55S26F839F – pec antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it) e Pier Paolo Polese (PLSPPL76E15H501R – pec pierpaolopolese@ordineavvocatiroma.org), nella qualità di difensori della COMUNICARE SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA: 01376870760), con sede legale in Marsicovetere, frazione Villa d'Agri (PT) (AV), Via Giustino Fortunato n. 13, in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Gino Pasquariello, nato a Marsicovetere il 3 maggio 1997, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Pier Paolo Polese, in Roma, Via Francesco De Sanctis, n. 15, giusta procura in atti, nel giudizio pendente avanti al TAR Lazio, Roma, Sez. Quarta Ter, R.G. n. 4680/2020;

RICHIEDONO

la notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, giusta ordinanza n. 1390/2024, con la quale il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Quarta Ter, pubblicata in data 11.03.2024, nel ricorso R.G. n. 4680/2020, *“per l'annullamento di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi,* prot. *mise.AOO-COM.REGISTRO*

UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018 di cui al d.P.R. n. 146/2017; di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente”, ha disposto “l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle Ditte ammesse al contributo di cui trattasi risultanti nella graduatoria definitiva qui impugnata”, con le seguenti modalità:

“a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo economico), dal quale risulti:

- 1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente

quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza".

In esecuzione della indicata ordinanza presidenziale, si indica, pertanto, di seguito:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso

TAR Lazio, Roma, Sez. Quarta Ter, R.G. n. 4680/2020.

2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata

Ricorrente: COMUNICARE SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA:

01376870760), con sede legale in Marsicovetere, frazione Villa d'Agri (PT) (AV), Via Giustino Fortunato n. 13, in persona del legale rapp.te *p.t.*, Sig. Gino Pasquariello, nato a Marsicovetere il 3 maggio 1997, rapp.ta e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dall'avv. Antonio Lucianelli (Cod. Fisc.: LCN NTN 55S26 F839F; fax: 081 5637184; casella p.e.c.: antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall' avv. Pier Paolo Polese (C.F. PLSPL 76E15 H501R; p.e.c.: pierpaolopolese@ordineavvocatiroma.org – fax 06 45509445), elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via Francesco De Sanctis, n. 15

Resistente: Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in persona del Ministro *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato

Controinteressata intimata: RADIO PUNTO NUOVO S.r.l. (C.F. e P. IVA: 02272790649), con sede in Cesinali (AV), alla via I Maggio n. 3, in persona del suo *l.r.p.t.*, Sig.ra Ivana Galluccio, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Riccio, presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in Napoli, Via E. Scaglione, n. 89.

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati:

a) ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018 di cui al d.P.R. n. 146/2017;

b) ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente

Sintesi dei motivi di ricorso:

La Società ricorrente, che svolge attività radiofonica, quale proprietaria dell'emittente "Radio Color", ha presentato domanda per l'ottenimento del contributo per gli anni 2017 e 2018, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.

Tuttavia, con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi del 10.06.2019, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche commerciali ammesse al contributo per l'anno 2017 di cui al d.p.r. n. 146/17, è stata esclusa la Società ricorrente.

Inoltre, la ricorrente è stata esclusa anche dalla graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per il contributo per l'anno 2018, di cui al D.P.R. n. 146/17.

Ciò, in quanto mancherebbe il requisito minimo occupazionale di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del predetto d.p.r. n. 146/17, in quanto (nota Mise del 4.6.2019), nella fattispecie, ci sarebbe "*... incompatibilità assoluta tra la carica di Amministratore Unico e quella di dipendente*".

La ricorrente, con ricorso straordinario notificato in data 7 ottobre 2019 ha impugnato tali suindicati provvedimenti.

Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, con decreto del 30.09.2019, ha approvato la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018 di cui al d.p.r. n. 146/17 ammesse al contributo per il contributo per

l'anno 2017, di cui al d.p.r. n. 146/17: **anche da tale graduatoria è stata esclusa la Società ricorrente.**

Anche questo provvedimento è stato impugnato con ricorso straordinario avanti al Presidente della Repubblica.

A seguito della ricezione del ricorso straordinario, Radio Punto Nuovo S.r.l. ha proposto opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Comunicare soc. coop. ha, dunque provveduto a costituirsi nel giudizio sopra indicato, insistendo in ogni profilo di censura formulato nel ricorso straordinario che di seguito sommariamente si indica.

I.- In via preliminare ed assorbente:

a) ai sensi dell'art. 4 (Requisiti di ammissione), comma 2, "1. **Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al**

2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda.” (enfasi aggiunta);

b) ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 149 del 2015, spetta esclusivamente agli Uffici amministrativi dell’INPS, **all’esito della propria attività di verifica amministrativa**, contestare al datore di lavoro l’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed adottare il conseguente ed eventuale provvedimento di disconoscimento di detto rapporto lavoro;

c) ad oggi, nulla è stato contestato, dagli Enti competenti, alla ricorrente per quel che riguarda l’incompatibilità (tra l’altro, nella fattispecie, inesistente) *“tra la carica di Amministratore Unico e quella di dipendente”* (in riferimento alla Sig.ra Giulia De Salvo);

d) oltretutto, per consolidata giurisprudenza della **Suprema Corte** (*ex multis*, sentenza n. 5944/91) *“ ... la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima, ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento effettivo al potere di supremazia gerarchica e disciplinare» La Corte di Cassazione (25 maggio 1991, n. 5944)”*: nel caso di specie, non risulta esserci stata alcuna attività (tantomeno dal MISE, pur se incompetente) per verificare tale circostanza (tenendo presente che la Società ricorrente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri).

Ne consegue che, alla data di presentazione delle domande relative agli anni 2017 e 2018, la ricorrente aveva (ed ha tuttora) un “numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-

bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista”, come richiesto dall’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.

II.- In ogni caso, lo svolgimento di incarico di amministratore della Società non escludeva, e non esclude, la sussistenza del rapporto di “subordinazione lavorativa” considerato quanto più volte affermato anche dal S.C. che la qualità di Amministratore di una società è cumulabile con quella di lavoratore dipendente della medesima società allorquando sia individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente-amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno schermo per coprire un’attività configurabile, in realtà, nei termini di un normale lavoro subordinato (Cass. 381/2000; v. anche Cass. 329/2002).

Ed infatti, il rapporto organico che lega il socio o l’amministratore ad una società non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra il primo e la seconda (Cass. 12283/1998). A questo proposito, dunque, può enuclearsi il principio per cui, attesa la compatibilità giuridica tra le funzioni di lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, la sussistenza di un tale rapporto deve essere verificata in concreto, essendo necessario accertare, da una parte, l’esistenza di una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore e, dall’altra parte, il ricorrere dell’elemento tipico, qualificante, della subordinazione (Cass. 894/1998). Specificamente, la compatibilità non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (Cass. 11119/1993).

Tanto premesso, emerge di tutta evidenza che alcuna incompatibilità sussisteva e sussiste in relazione alla carica di amministratore e quella di dipendente della Sig.ra Giulia Di Salvo né, tantomeno, tale circostanza era, ed è, causa di mancanza del requisito occupazionale di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del d.p.r. n. 146/17.

**4. l'indicazione dei controinteressati (“*Ditte ammesse al contributo di cui trattasi risultanti nella graduatoria definitiva qui impugnata*”):
Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCERP DPR 146/2017:
Contributi Emittenti Locali Graduatoria Radio Commerciali -
Annualità 2018 Allegato A - Decreto direttoriale 30.9.2019 (*)
Ammesse con riserva)**

- ERREPI SPA (CF 10020780150) Emittente RADIO POPOLARE
- RETE BLU S.P.A. (CF 039222811009) Emittente INBLU
- RADIO SUBASIO S.R.L. (CF 00419950548) Emittente RADIO SUBASIO
- MEDIATELECOM SOCIETA' COOPERATIVA (CF 03224320659) Emittente RADIO ALFA
- ONLY RADIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SIGLA "ONLY RADIO S.R.L." (CF 05295650633) Emittente RADIO KISS KISS NAPOLI
- RADIO BRUNO SOCIETA' COOPERATIVA (CF 00754450369) Emittente RADIO BRUNO
- RADIO MARTE S.R.L. (CF 03481150633) Emittente RADIO MARTE STEREO
- NETLIT MEDIA LITERACY NETWORK S.R.L. (CF 03663531204) Emittente RADIO CITTA' DEL CAPO POPOLARE NETWORK
- ON AIR S.A R.L. (CF 01098230210) Emittente Südtirol 1

- FINRADIO - S.R.L. (CF 03917431003) Emittente DIMENSIONE SUONO ROMA IL RITMO DELLA CAPITALE
- GRUPPO RPM S.R.L. (CF 00764930368) Emittente RADIO PICO
- RADIO COMMUNICATION SERVICES SRL IN VIA BREVE R.C.S. SRL (CF 12823290155) Emittente RADIO LOMBARDIA
- VIVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (CF 05325180726) Emittente RADIO SELENE
- RTT RADIO TELEVISION TIROL S.A.R.L. (CF 00468740212) Emittente Radio Tirol
- "RADIO DELTA 1 - S.R.L." (CF 01341210696) Emittente RADIO DELTA 1
- RADIO GLOBO S.R.L. (CF 07530750582) Emittente RADIO GLOBO
- C.R.C. CENTRO RADIO DIFFUSIONE CAMPANIA - SOCIETA' COOPERATIVA (CF 04283110635) Emittente Radio CRC Targato Italia
- C - SPHERA S.R.L. (CF 04339040281) Emittente RADIO COMPANY
- RITZLAND RECORDS S.R.L. (CF 06563680583) Emittente DISCO RADIO
- RADIO VIVA S.R.L. (CF 01592360984) Emittente RADIO VIVA
- RADIO LAGOONO S.R.L. (CF 00699990164) Emittente RADIO NUMBERONE
- RADIO DOLOMITI S.R.L. (CF 01418590228) Emittente RADIO DOLOMITI
- RADIO G.R.P. - GIORNALE RADIO PIEMONTE S.R.L. (CF 02700440015) Emittente G.R.P. RADIO
- RADIO MONTE SERRA S.R.L. (CF 00940130503) Emittente RADIO TOSCANA

- CONTRORADIO S.R.L. (CF 03353190485) Emittente CONTRORADIO
- CICCIO RICCIO SRL (CF 01947020747) Emittente CICCIO RICCIO
- RADIOLINA S.R.L. (CF 01959750926) Emittente Radiolina
- RADIO ITALIA PUGLIA S.R.L. (CF 04158480725) Emittente RADIO ITALIA ANNI 60
- PROMO ITALIA SRL (CF 01216720894) Emittente FM ITALIA
- RADIO LINEA SRL RADIO (CF 00466830445) Emittente LINEA NUMERO UNO
- G.R.A. DI BENIGNI PALANCA ANGELA MARIA & C. S.A.S. (CF 01077850442) Emittente RADIO AZZURRA
- N.B.C. RADIO S.A.S. DI NANNARONE ROSANNA & CO. - K.G. (CF 00851480210) Emittente RADIO NBC STEREO
- NOVARADIO A SRL (CF 03697300154) Emittente RADIO MARCONI
- RADIO 2000 SRL (CF 01381870219) Emittente Radio 2000
- "RADIO GAMMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SIGLA "RADIO GAMMA S.R.L." (CF 00662050400) Emittente RADIO GAMMA REGIONE ROMAGNA
- VITA TRENTINA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA (CF 00199960220) Emittente RADIO TRENINO INBLU
- MEDIA S.R.L. (CF 01752570224) Emittente RTT RADIOTELETRENTINO
- M.M.P.I. MASS MEDIA PRODUZIONI ITALIA S.R.L. (CF 03006340826) Emittente Radio Time
- RADIO BLU S.N.C. DI SILVESTRINI MAURO E C. (CF 00876310426) Emittente RADIOBLU
- RITZLAND RECORDS S.R.L. (CF 06563680583) Emittente DIMENSIONE SUONO SOFT

- RADIO CLASSICA S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA RADIO CLASS S.R.L. (CF 13225430159) Emittente RADIO CLASSICA 1
- RADIO C - 104 S.R.L. (CF 00681890216) Emittente Die Antenne
- RADIO ETNA ESPRESSO S.R.L. (CF 01301740872) Emittente RADIO ETNA ESPRESSO
- RADIO SPAZIO 103 S.R.L. (CF 01062370307) Emittente RADIO SPAZIO 103
- RADIOSIENATV S.R.L. (CF 01050330529) Emittente RADIO SIENA
- RADIO PUNTO NUOVO S.R.L. (CF 02272790649) Emittente radio punto nuovo
- XMEDIA GROUP S.R.L. (CF 05096450480) Emittente Radio Lady
- RADIO STUDIO DELTA DI EMILIANI A., VALLETTA A., LUCCHI M. - S.N.C. (CF 90002620400) Emittente Radio Studio Delta
- RADIO BOLOGNA INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (CF 01108280379) Emittente RADIO BOLOGNA INTERNATIONAL
- RADIO STUDIO 93 DI MARIO DE VITA S.A.S. (CF 01432660593) Emittente RADIO STUDIO 93
- RADIO PUNTO ZERO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (CF 00676280324) Emittente RADIO PUNTO ZERO TRE VENEZIE
- RADIO STUDIO CENTRALE SOC. COOP. (CF 01830960876) Emittente RADIO STUDIO CENTRALE
- O - SPHERA S.R.L. (CF 04339050280) Emittente RADIO 80
- RADIO STUDIO PIU' S.R.L. (CF 01950050987) Emittente RADIO NUOVA STUDIO PIU'
- PUBBLIZERO STUDIO S.R.L. (CF 03386030633) Emittente RADIO PUNTO ZERO NETWORK

- LIFEGATE MEDIA S.P.A. (CF 08351620151) Emittente LIFEGATE RADIO 1
- RADIO VERONA S.R.L. (CF 00554500231) Emittente RADIO VERONA Veneto
- MEDIA S.R.L. (CF 01975220813) Emittente Radio 102 (ex TeleradioValderice)
- T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A. (CF 02446820827) Emittente RGS Radio Giornale di Sicilia
- RADIO EFFE DI BASAGNI GRAZIANO & C.S.N.C (CF 00259950517) Emittente RADIO EFFE
- RADIO PUGLIA S.R.L. (CF 04170160727) Emittente RADIO PUGLIA
- EDIZIONI RADIOFONICHE SICILIANE S.R.L. (CF 02760520870) Emittente RADIO TELECOLOR INTERNATIONAL
- RADIO GAMMA NO STOP DI AGOSTINO ANTONIO E GIOVANNI S.N.C. (CF 01169770805) Emittente RADIO GAMMA NO STOP
- TR.AD. - S.A.S. DI ROBERTO GHIZZO & C. (CF 01702120260) Emittente RADIO VENETO UNO
- RLB S.R.L. (CF 03277160788) Emittente RADIO LIBERA BISIGNANO
- RADIO VALLEBELBO S.R.L. (CF 00562680041) Emittente RADIO VALLEBELBO NATIONAL SANREMO
- A.R.C. RETE 101 SRL (CF 02248240646) Emittente A.R.C. RETE 101
- RADIO MARGHERITA S.A.S. DI CILLUFFO GIUSEPPA MARIA & C. (CF 03739540825) Emittente Radio Margherita
- RADIO BOMBO DI BUCCI MADDALENA & C. S.A.S. (CF 00995430725) Emittente Radio Bombo
- S.E.R. - SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L. (CF 02096050063) Emittente Radio Gold

- ANTENNA UNO PROMOTION S.R.L. (CF 04031101217) Emittente ANTENNA UNO PROMOTION S.R.L.
- ANTENNA 2 S.R.L. (CF 01764840169) Emittente RADIO ANTENNA 2
- RADIO X - S.R.L. (CF 01959760925) Emittente RADIO X
- GLOBALSOLUTIONS S.R.L. (CF 07298041216) Emittente R-MC2
- RADIO SOUND - S.N.C. DI ALBERGHINI SANDRO & C. (CF 00747090389) Emittente RADIO SOUND
- MONDORADIO TUTTIFRUTTI S.R.L. (CF 03073130753) Emittente Mondoradio
- RADIODIFFUSION - S.R.L. (CF 01312780412) Emittente Radio Fano 101
- ALTRE RETI PUBBLICITA' S.R.L. (CF 04116520729) Emittente RADIO MI PIACI (ex L'ALTRA RADIO)
- ARANCIA S.R.L. (CF 02232370425) Emittente RADIO ARANCIA
- RADIO ITALIA - TRENINO ALTO ADIGE S.R.L. IN SIGLA RADIO ITALIA - T.A.A. S.R.L. (CF 01046500227) Emittente RADIO ITALIA ANNI 60
- MEDIA S.R.L.S. (CF 01932840760) Emittente Radio Potenza Centrale
- RCV S.R.L. (CF 02144250814) Emittente RCV - RADIO CASTELVETRANO
- LM RADIOFONICA IN SRL (CF 01174600443) Emittente LATTEMIELE RADIOFONICA IN
- INTERMIRIFICA S.R.L. (CF 03492100379) Emittente RADIO NETTUNO
- RADIOCASSINOSTEREO S.R.L. (CF 01724050602) Emittente RADIOCASSINOSTEREO
- RADIO ITALIA UNO S.R.L. (CF 02198330280) Emittente RADIO ITALIA UNO

- M.P.A. PALOMONTE DI CAPUTO GERARDO E MARINO MARGHERITA & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (ABBREVIATA M.P.A. PALOMONTE DI CAPUTO GERARDO E MARINO MARGHERITA & C. S.A.S.) (CF 01979590658) Emittente Radio MPA
- RMB S.R.L. (CF 01775280876) Emittente RADIO CUORE CATANIA
- RADIO ALDEBARAN - SOCIETA' COOPERATIVA (CF 02203510108) Emittente RADIO ALDEBARAN
- NOVENOVE SRL (CF 01802420693) Emittente RADIO CIAO
- RADIO CITY TELEVERCELLI - S.R.L. (CF 00351370028) Emittente RADIO CITY
- RADIO GHERDEINA S.A.S. DI RABANSER THOMAS & CO. (CF 01416330213) Emittente Radio Gherdeina
- MIXER ITALIA - S.R.L. (CF 00983210436) Emittente RADIO CUORE MARCHE
- ITALIA PIU' - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (CF 00693120453) Emittente RADIO NOSTALGIA
- ITALIAN BROADCASTING COMPANY S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "IBC S.R.L." (CF 12071061001) Emittente SIMPLY RADIO
- RADIO LATINA SOCIETA' COOPERATIVA (CF 01465590592) Emittente RADIO LATINA
- RADIO GAMBELLARA - S.R.L. (CF 00577110240) Emittente STELLA FM
- TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L. (CF 00626270169) Emittente RADIO ALTA

- "RADIO BUSSOLA 24 - SALERNO" - S.A.S. DI DIODORO MAFFIA & C. - ("RADIO BUSSOLA 24 - SALERNO" - S.A.S. DI D.MAFFIA & C.) (CF 02043620653) Emittente RADIO BUSSOLA 24
- RADIO HOLIDAY SRL (CF 01163610213) Emittente RADIO HOLIDAY
- R.D.F. RADIO DIFFUSIONE FIRENZE S.R.L. (CF 01217470481) Emittente RDF102e7
- SMILE ANIMAZIONE S.R.L. (CF 04792840870) Emittente RADIO CICLOPE
- RADIO IMMAGINE UNO S.R.L. (CF 02064050590) Emittente RADIO IMMAGINE
- ORAC SRL (CF 01438810432) Emittente RADIO C1 INBLU
- MEDIACOM S.R.L. (CF 05095100870) Emittente STUDIO TRE RADIO
- STUDIO 90 S.R.L. (CF 02740000878) Emittente RADIO STUDIO 90 ITALIA
- CITY RADIO-TV S.R.L. (CF 01391750062) Emittente RADIOCITY
- A.G. STUDIO 99 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (CF 02488520871) Emittente RADIO AMORE
- CONFORTI S.R.L. (CF 01791190810) Emittente Radio Cuore Trapani (ex Radio Tele Hobby)
- Medialink srl (CF 93173080727) Emittente Radio Alta
- GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (CF 02265930798) Emittente RADIO JUKE BOX
- M.B.M. RADIOQUATTRO-TELEQUATTRO S.R.L. (CF 00253930507) Emittente radio quattro
- LA NUOVA RADIO ALBA S.R.L. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, COME "NRA S.R.L." (CF 03626990042) Emittente RADIO ALBA VIVA

- TELE RADIO CITY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
IN SIGLA "TELE RADIO CITY S.C.S.- ONLUS" (CF 00994500288)
Emittente RADIO SHERWOOD
- A.G. STUDIO 99 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (CF 02488520871)
Emittente RADIO AMORE NOSTALGIA
- AUDIOPRESS S.R.L. (CF 05270430019) Emittente RADIO STUDIO
APERTO
- LUNA COMMUNICATION ITALIA S.R.L. (CF 01063880627) Emittente
COMPANY PARTY RADIO
- P - SPHERA S.R.L. (CF 04339060289) Emittente RADIO PADOVA
- RADIO SOUND S.R.L. (CF 00799580337) Emittente RADIO SOUND
- CINE RADIO SUD S.N.C. DI URCIUOLI ANNIBALE E C. (CF
00501630644) Emittente radio.nuovo
- RADIO VAL DEL LAGO S.N.C. DI PIERO PRATESI & C. (CF
01233610037) Emittente RVL LA RADIO
- RADIO L OLGIATA TRASMISSIONI S.R.L. (CF 04477341004)
Emittente Radio L'Olgiate Trasmissioni
- RADIO PIU' 97800 MHZ DI MEZZACASA MIRCO & C. S.N.C. (CF
00285970257) Emittente RADIO PIU
- CANOSA CENTRO S.N.C. DI D'ELIA GERARDO E C. (CF
01309140729) Emittente LOVE FM
- QUARTO CANALE RADIO S.R.L. (CF 01461100743) Emittente
RADIO 85
- RADIO MACOMER CENTRALE DI MELIS R. & C. S.N.C. (CF
00203460910) Emittente Radio Macomer Centrale
- GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA (CF 00193050556) Emittente
RADIO GALILEO
- BLURADIO SRL (CF 01830400030) Emittente BLURADIO

- DALLIN PRODUCTION S.R.L. (CF 02205070309) Emittente Radio Azzurra-Gioconda
- RADIO STUDIO VIVO - S.R.L. (CF 01311550139) Emittente CIAOCOMO RADIO
- MEDIATECH S.R.L. (CF 07290310155) Emittente RADIO SUPERHIT 2
- TV RADIO PALESTRINA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (CF 02725550582) Emittente RADIO ONDA LIBERA
- PROGRAM SERVICE S.R.L. (CF 05619841009) Emittente RADIO IN 101
- RADIO STELLA NEWS S.R.L. (CF 01923270365) Emittente RADIO STELLA
- RADIO ASCOLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (CF 00323930446) Emittente RADIO ASCOLI
- rama sound di Cozzi Ester & C. s.a.s. (CF 00876450971) Emittente RAMA SOUND
- TELECOM SERVICE S.R.L. (CF 03109910715) Emittente INFORADIO
- RADIO MAGIC S.R.L. (CF 01574920649) Emittente RADIO MAGIC
- NUOVA RADIO STELLA DI MUNTONI FRANCESCO & C. S.A.S. (CF 00756010914) Emittente Nuova Radio Stella di Muntoni F. & C. s.a.s.
- CENTRO MEDIA S.R.L. (CF 05450340822) Emittente Radio Veronica
- RADIO CEREAL DI CAGALLI FILIPPO & C. S.A.S. (CF 02242580237) Emittente Radio RCS l'Onda Veronese
- CENTRO MEDIA S.R.L. (CF 05450340822) Emittente PRIMA RADIO
- RADIO CUORE DI DESSI' MARIA LETIZIA & C. S.A.S. (CF 00619690951) Emittente Radio Cuore

- RADIO CENTRALE - RADIO DIFFUSIONE PRIVATA S.R.L. CESENA (CF 01323330405) Emittente RADIO CENTRALE
- RORINA S.R.L.S. (CF 05501500655) Emittente Radio Base
- RADIO FREJUS DI SALZANO ASSUNTA & C. S.A.S. (CF 05998350010) Emittente Radio Dora
- TELECOM SUD - S.N.C. DI PAPEO GIANPIERO & C (CF 01752860716) Emittente RADIO MASTER STUDIO UNO CLUB FM
- RADIO EMME S.R.L. (CF 00905850517) Emittente RADIO EMME
- SOCIETA COOPERATIVA NUOVA MACERATA (CF 00298200437) Emittente Radio Nuova Macerata
- MEDIA COMMUNICATION S.R.L. (CF 05745520725) Emittente radio elle
- R. & T. S.R.L. (CF 05009290825) Emittente Radio One Sicilia
- RADIO ALTAMURA UNO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN SIGLA: "R A 1 - S.R.L." (CF 04988190726) Emittente Radio Altamura Uno srl
- RADIO SALUZZO CN DI MELLINO LUISELLA & C. S.A.S. (CF 01912960042) Emittente Amica Radio
- RADIO SPAZIO BLU SRL (CF 02063890590) Emittente Radio Spazio Blu
- STUDIO 5 S.R.L. (CF 01792720698) Emittente RADIO STUDIO 5
- RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L. (CF 06659441007) Emittente RADIO DIMENSIONE MUSICA
- MEDIATOURING S.R.L. (CF 03859130878) Emittente RADIO TOURING
- RMB S.R.L. (CF 01775280876) Emittente RADIO FANTASTICA
- RADIO STUDIO NORD - DI MUNER LUIGI E C. - S.A.S. (CF 01029450309) Emittente RADIO STUDIO NORD

- R.D.M. RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L. (CF 01159720372)
Emittente RDM
- 51 MEDIA ADV SRL (CF 03657070987) Emittente RADIO 51
- RADIO G GIULIANOVA DI DAMA ARIOZZI E C. S.A.S. (CF 00775090673) Emittente Radio G Giulianova
- PRIMARADIO snc (CF 04802070633) Emittente Primaradio
- IDEA RADIO SOCIETA' COOPERATIVA (CF 02722890585) Emittente IDEA RADIO
- FESTULA 2000 DEI F.LLI PETRUCCIO LUIGI & VENANZIO - S.N.C. (CF 01059730760) Emittente Radio Fantastica ex Radio Tour Basilicata
- ANTENNA RADIO ESSE - SOCIETA' COOPERATIVA (CF 00243610524) Emittente Antenna Radio Esse
- RADIO CORTINA S.R.L. (CF 00273940254) Emittente RADIO CORTINA
- RMB S.R.L. (CF 01775280876) Emittente RADIO SPORTIVA STUDIO CINQUE
- R.C.A. (RADIO COSTIERA AMALFITANA) DI N.ACAMPORA & C. - S.N.C. (CF 00575940655) Emittente R.C.A. Radio Costiera Amalfitana di N. Acampora & C. S.n.c.
- G.R. RADIO ONDA S.R.L. (CF 05747790722) Emittente G.R. RADIO ONDA
- PENSA POSITIVO S.R.L. (CF 02412700391) Emittente RADIO RCB
- GRUPPO RPM S.R.L. (CF 00764930368) Emittente RADIO PICO CLASSIC
- ANTENNA 5 S.R.L. (CF 00351480199) Emittente RADIO ANTENNA 5 IN BLU

- RADIO MARSALA CENTRALE - S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA RMC101 S.R.L. (CF 00300430816) Emittente RMC101
- RMB S.R.L. (CF 01775280876) Emittente GAMMA RADIO SUD JUKE BOX
- RADIO ONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (CF 02506650726) Emittente RADIO ONE INBLU (*)
- RADIO ITALIA S.R.L. (CF 00615920394) Emittente RADIO ITALIA
- GRUPPO FALCO S.R.L. (CF 03818891214) Emittente Radio Fm Music
- R. & T. S.R.L. (CF 05009290825) Emittente Radio Palermo Centrale
- NETLIT MEDIA LITERACY NETWORK S.R.L. (CF 03663531204) Emittente RADIO JEANS NETWORK; RADIO INFORMA; RADIO MONTE ROSA; RADIO ZAINET
- TELERADIO VALLEBORMIDA MONFERRATO ACQUI TERME - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI ALBENGA ELIANA & C. (CF 00889630067) Emittente TELERADIO VALLEBORMIDA MONFERRATO ACQUI TERME S.A.S.
- RADIO TELE MOLISE S.R.L. (CF 00213640709) Emittente RADIO LUNA NETWORK
- STUDIO ITALIA S.R.L. (CF 03872550870) Emittente RADIO STUDIO ITALIA
- UMBRIA MEDIA S.R.L. (CF 01823400542) Emittente MAX RADIO CLASSIC
- PUNTO S.R.L. (CF 01464080421) Emittente RADIO TUA PUNTODUE
- RADIO TADINO S.R.L. (CF 01143400545) Emittente radio tadino
- "LASER MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA" (CF 00703590778) Emittente Radio Laser

- SOCIETA' EDITRICE ARETINA - S.R.L. (CF 01121760514) Emittente REDIOFLY
- PUBLINVEST ITALIA DI GABRIELLA BENAZZI & C. S.A.S. (CF 01022320384) Emittente RADIO DOLCE VITA
- T.R.S. RADIO S.R.L. (CF 02840330043) Emittente T.R.S. RADIO
- DUEDI PROMOTION S.R.L. (CF 04030231213) Emittente DUEDI PROMOTION SRL
- ANTENNA BENEVENTO INTERNATIONAL S.R.L. (CF 01197430620) Emittente ANTENNA BENEVENTO INTERNATIONAL
- ONDA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA (CF 01684850835) Emittente RADIO AMORE; RADIO AMORE DANCE
- RADIO RETE CENTRALE S.R.L. (CF 03877350870) Emittente Radio Rete Centrale
- CITY CORPORATION S.R.L. (CF 05437260879) Emittente RADIO CITY
- JONICA RADIO DI PARROTTA FRANCESCO & C. S.A.S. (CF 01712240785) Emittente JONICA RADIO DI PARROTTA FRANCESCO & C. S.A.S.
- RADIO CIRCUITO SOLARE S.R.L. (CF 02802880613) Emittente Radio Circuito Solare
- CENTRO ITALIA TRASMISSIONI RADIO LUNA S.R.L. (CF 01554750669) Emittente RADIO LUNA
- RADIO ANTENNA FUTURA S.R.L. (CF 01368490668) Emittente RADIO ANTENNA FUTURA
- TELERADIO ACHERUNTIA S.R.L. (CF 01411970781) Emittente Radio Acheruntia
- VALE S.R.L. (CF 01443060551) Emittente Radio Incontro

- RADIO ARGENTO S.R.L. (CF 05736660720) Emittente RADIO ARGENTO MONOPOLI
- TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L. (CF 05568510720) Emittente radio studio 5

5. svolgimento del processo: lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. indicazione dell'ordinanza: ordinanza presidenziale n. 1390/2024, pubblicata in data 11.03.2024, adottata nel giudizio pendente avanti al T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Quarta Ter, R.G. n. 4680/2020, proposto “*per l’annullamento di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l’anno 2018 di cui al d.P.R. n. 146/2017; di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente*”, con la quale il Giudice ha disposto “*l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle Ditte ammesse al contributo di cui trattasi risultanti nella graduatoria definitiva qui impugnata*”.

7. testo integrale del ricorso introduttivo:

Ecc.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – Roma

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

- ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 D.Lgs. n. 104/2010 –

per

la **COMUNICARE SOCIETA' COOPERATIVA** (P. IVA: 01376870760), in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Gino Pasquariello, nato a Marsicovetere il 3 maggio 1997, con sede legale in Marsicovetere, frazione Villa d'Agri (PT) (AV), alla Via Giustino Fortunato, n. 13, rapp.ta e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dall'avv. Antonio Lucianelli (Cod. Fisc.: LCN NTN 55S26 F839F; fax: 081 5637184; casella p.e.c.: antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall' avv. Pier Paolo Polese (C.F. PLSPPPL 76E15 H501R; p.e.c.: pierpaolopolese@ordineavvocatiroma.org – fax 06 45509445), elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla via Francesco De Sanctis, n. 15, giusta procura giusta procura in calce al presente atto, per formarne parte integrante (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche a mezzo fax, ai n.ri : 06 45509445 - 081/5637184, o presso gli indirizzi p.e.c.: pierpaolopolese@ordineavvocatiroma.org; antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it -

-ricorrente-

contro

il **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

-resistente-

nonché

RADIO PUNTO NUOVO S.r.l., con sede in Cesinali (AV), alla via I Maggio (C.F. e P. IVA: 02272790649), in persona del suo l.r. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Riccio, presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in Napoli, alla Via E. Scaglione, n. 89;

-controinteressata-

per

la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento, previa sospensione e, comunque, adozione di ogni più opportuna ed idonea misura cautelare:

a) di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018 di cui al d.p.r. n. 146/17;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente.

PREMESSO

- che la COMUNICARE SOCIETA' COOPERATIVA, con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ha chiesto la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento, previa sospensione e, comunque, adozione di ogni più opportuna ed idonea misura cautelare:

c) di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018 di cui al d.p.r. n. 146/17;

d) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente

Per maggiore comodità, si trascrive integralmente, il contenuto di detto ricorso:

“ ...

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RICORRE IN VIA STRAORDINARIA

*la **COMUNICARE SOCIETA' COOPERATIVA** (P. IVA: 01376870760), in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Gino Pasquariello, nato a Marsicovetere il 3 maggio 1997, con sede legale in Marsicovetere, frazione Villa d'Agri (PT) (AV), alla Via Giustino Fortunato, n. 13, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Lucianelli (Cod. Fisc.: LCN NTN 55S26 F839F; fax: 081 5637184; casella p.e.c.: antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, alla via G. De Blasiiss, n. 5, giusta procura giusta procura in calce al presente atto, per formarne parte integrante (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche a mezzo fax, al numero 081/5637184, o presso l'indirizzo p.e.c.: antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it*

CONTRO

*il **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro p.t.;*

*per la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento, **previa sospensione e, comunque, adozione di ogni più opportuna ed idonea misura cautelare:***

e) di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018 di cui al d.p.r. n. 146/17;

f) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente.

PREMESSA

I.- La Società ricorrente, che svolge attività radiofonica, quale proprietaria dell'emittente "Radio Color", ha presentato domanda per l'ottenimento del contributo per gli anni 2017 e 2018, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.

Con il suddetto decreto è stato approvato, infatti, il "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali".

Quanto innanzi, come stabilito nell'articolo 1, commi 160-164 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative."

Ai sensi dell'art. 4 (Requisiti di ammissione), comma 2, "1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista.

Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di

solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda.”.

II.- Sta di fatto, che, successivamente, è stato adottato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi del 10.06.2019 col quale è stata approvata dal predetto Ministero la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche commerciali ammesse al contributo per l'anno 2017 di cui al d.p.r. n. 146/17 ed è stata esclusa la Società ricorrente.

Inoltre, la ricorrente è stata esclusa anche dalla graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per il contributo per l'anno 2018, di cui al D.P.R. n. 146/17.

Ciò, in quanto mancherebbe il requisito minimo occupazionale di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del predetto d.p.r. n. 146/17, in quanto (nota Mise del 4.6.2019), nella fattispecie, ci sarebbe “... incompatibilità assoluta tra la carica di Amministratore Unico e quella di dipendente ...”.

III.- La ricorrente, con ricorso straordinario notificato in data 7 ottobre 2019 (di cui sia allegata copia), ha impugnato tali suindicati provvedimenti.

Tale ricorso non è stato ancora deciso.

IV.- Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva.

Contributi, con decreto del 30.09.2019, ha approvato la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018 di cui al d.p.r. n. 146/17 ammesse al contributo per il contributo per l'anno 2017, di cui al d.p.r. n. 146/17: **anche da tale graduatoria è stata esclusa la Società ricorrente**: provvedimento, questo, impugnato con il presente ricorso.

*

Ogni atto e/o provvedimento impugnato è, tuttavia, illegittimo e, va annullato per violazione e falsa applicazione degli artt. 97 della Costituzione italiana; per incompetenza; per violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D.P.R.

146/17; per violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c.; per violazione e falsa applicazione della legge 7.8.1990, n. 241 (in part. artt. 3 e ss. 7 10 bis e ss.) come modificata dalle leggi 24.12.1993 n. 537, 15.5.1997 n. 127 e 16.6.1998 n.191, n.15 del 2005 e, comunque, per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di obbligo di motivazione degli atti pubblici nonché di partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo; per eccesso di potere per difetto di istruttoria; per omessa, erronea ed illegittima motivazione; per erroneità ed illegittimità dei presupposti; per eccesso di potere; per violazione del giusto procedimento; per disparità di trattamento; per errore in fatto ed in diritto; per violazione del principio dell'affidamento.

*

I.- Si osserva, in via preliminare ed assorbente, che:

a) ai sensi dell'art. 4 (Requisiti di ammissione), comma 2, "1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decretollege 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda." (enfasi aggiunta);

b) ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 149 del 2015, spetta esclusivamente agli Uffici amministrativi dell'INPS, all'esito della propria attività di verifica amministrativa, contestare al datore di lavoro l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed adottare il conseguente ed eventuale provvedimento di disconoscimento di detto rapporto lavoro;

c) ad oggi, nulla è stato contestato, dagli Enti competenti, alla ricorrente per quel che riguarda l'incompatibilità (tra l'altro, nella fattispecie, inesistente) “ ... tra la carica di Amministratore Unico e quella di dipendente ... ” (in riferimento alla Sig.ra Giulia De Salvo);

d) oltretutto, per consolidata giurisprudenza della **Suprema Corte** (ex multis, sentenza n. 5944/91) “ ... la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima, ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l'assoggettamento effettivo al potere di supremazia gerarchica e disciplinare» La Corte di Cassazione (25 maggio 1991, n. 5944) ...”: nel caso di specie, non risulta esserci stata alcuna attività (tantomeno dal MISE, pur se incompetente) per verificare tale circostanza (tenendo presente che la Società ricorrente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri).

Ne consegue che, alla data di presentazione delle domande relative agli anni 2017 e 2018, la ricorrente aveva (ed ha tuttora) un “ ... numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista ...”, come richiesto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.

Del resto, il citato art. 4 del DPR 146/17 della cui non corretta applicazione si verte, è assolutamente chiaro ed inequivoco (e dunque non necessita di alcuna interpretazione).

Sul punto, si osserva che il Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 302372019, ha così argomentato:” ... Ora, a fronte di un sistema di regole chiaro e univoco, quale quello appena esaminato, restano precluse opzioni ermeneutiche additive, analogiche, sistematiche o estensive, che si risolverebbero, a ben vedere, nell'enucleazione di una regola non scritta (la necessità dell'indicazione del nome del subappaltatore già nella fase dell'offerta) che (quella sì) configgerebbe con il dato testuale della disposizione legislativa dedicata alla definizione delle condizioni di validità del subappalto (art. 118, comma 2, d.lgs. cit.) e che, nella catalogazione (esauriente e tassativa) delle stesse, non la contempla. Secondo il canone interpretativo sintetizzato nel brocardo in claris

non fit interpretatio (e codificato all'art. 12 delle Preleggi), infatti, la prima regola di una corretta esegesi è quella che si fonda sul significato delle parole e che, quindi, là dove questo risulta chiaro ed univoco, quale deve intendersi il dato testuale della predetta disposizione, non è ammessa alcuna interpretazione che corregga la sua portata precettiva (per come desunta dal lessico ivi utilizzato, ove risulti privo di ambiguità semantiche).

Ma anche in ossequio al canone interpretativo espresso nel brocardo ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit si perviene alle medesime conclusioni ...”.

Pertanto, quanto sopra dedotto dal MISE risulta incontestabilmente illegittimo.

II.- *In ogni caso, lo svolgimento di incarico di amministratore della Società (che, tra l'altro, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri), non escludeva, e non esclude, la sussistenza del rapporto di “subordinazione lavorativa” considerato quanto più volte affermato anche dal S.C. che la qualità di Amministratore di una società è cumulabile con quella di lavoratore dipendente della medesima società allorquando sia individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente-amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno schermo per coprire un'attività configurabile, in realtà, nei termini di un normale lavoro subordinato (Cass. 381/2000; v. anche Cass. 329/2002).*

Ed infatti, il rapporto organico che lega il socio o l'amministratore ad una società non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra il primo e la seconda (Cass. 12283/1998). A questo proposito, dunque, può enuclearsi il principio per cui, attesa la compatibilità giuridica tra le funzioni di lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, la sussistenza di un tale rapporto deve essere verificata in concreto, essendo necessario accertare, da una parte, l'esistenza di una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore e, dall'altra parte, il ricorrere dell'elemento tipico, qualificante, della subordinazione (Cass. 894/1998). Specificamente, la compatibilità non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (Cass. 11119/1993).

Anche la giurisprudenza di merito ha, più volte affermato la insussistenza di una ontologica incompatibilità tra la condizione di lavoratore subordinato e quella di

amministratore, le quali possono quindi, in astratto, cumularsi in capo alla stessa persona” (C. App. Milano, 11.1.2010. T. Treviso, 2.10.2012).

Tanto premesso, emerge di tutta evidenza che alcuna incompatibilità sussisteva e sussiste in relazione alla carica di amministratore e quella di dipendente della Sig.ra Giulia Di Salvo né, tantomeno, tale circostanza era, ed è, causa di mancanza del requisito occupazionale di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) del d.p.r. n. 146/17.

Anche sotto tale profilo emerge pertanto evidente la illegittimità di ogni atto impugnato col presente atto.

PTM

e per ogni altro che ci si riserva di illustrare ed aggiungere

SI CONCLUDE

chiedendo l’accoglimento del presente ricorso con ogni pronuncia consequenziale.

Il presente atto è soggetto a contributo unificato di euro 650,00.

Si allega la seguente documentazione:

1) copia decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l’anno 2018 di cui al d.p.r. n. 146/17;

2) copia ricorso straordinario notificato il 23 gennaio 2020 a Radio Punto Nuovo S.r.l..

3) copia ricorso straordinario notificato l’1 ottobre 2019, per ottenere “...per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento: a) di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0036916.10-06-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l’anno 2017 di cui al d.p.r. n. 146/17; b) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente; c) di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di

Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0044228.15-07-2019, nonché del decreto stesso, col quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018, di cui al d.p.r. n. 146/17; d) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente; e) della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione IV, apparsa, in data 4 giugno 2019, sulla piattaforma SICEM del portale DGSCERP del Ministero dello Sviluppo Economico, laddove si afferma che ""In riferimento al reclamo presentato in data 17.05.2019 acquisito con prot. 31719, essendoci quindi incompatibilità assoluta tra la carica di Amministratore Unico e quella di dipendente, si conferma l'esclusione della società per mancanza del requisito minimo previsto dall'art. 4 comma 2 del DPR n. 146/2017"; f) della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione IV, apparsa, in data 3 settembre 2019, sulla piattaforma SICEM del portale DGSCERP del Ministero dello Sviluppo Economico, laddove si afferma che " In riferimento al reclamo di codesta Società inviato in data 31 luglio 2019, acquisito con prot. 47683, si comunica che, non avendo la stessa fornito ulteriori nuove argomentazioni, né - diversamente da quanto comunicato - risulta aver inviato la documentazione necessaria alla riammissione, rimangono valide le motivazioni di cui alle note inviate in data 19 aprile 2019 e 4 giugno 2019. Si conferma pertanto la non ammissibilità della domanda per l'ottenimento del contributo per l'annualità 2018 per la mancanza del requisito, di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017"; g) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente. ..."

Napoli, 27 gennaio 2020

Avv. Antonio Lucianelli"

- che, a seguito della ricezione di tale ricorso straordinario, con atto notificato via p.e.c. in data 16 marzo 2020 (atto che qui si intende per integralmente trascritto), Radio Punto Nuovo S.r.l. ha proposto opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, chiedendo che la presente "... controversia venga trasferita in sede giurisdizionale

Tanto premesso, si costituisce, con il presente atto, innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, la COMUNICARE SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. Gino Pasquariello, come sopra rapp.t e difesa e dom.ta, che, insistendo in ogni profilo si censura formulato nel ricorso straordinario in oggetto,

C H I E D E

che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, previa adozione di ogni formalità di rito, voglia accogliere il predetto ricorso proposto dalla COMUNICARE SOCIETA' COOPERATIVA per i motivi indicati nell'innanzi trascritto ricorso straordinario, ricorso che è sempre da intendersi ripetuto e trascritto, parola per parola, con ogni altra conseguenza di legge e vinte le spese.

*

ISTANZA DI SOSPENSIONE e, comunque, adozione di ogni più opportuna ed idonea misura cautelare.

Considerato, quindi, non solo che sussistono i requisiti di gravità ed irreparabilità del danno, **ma anche la totale assenza di elementi di pubblico interesse meritevoli di particolare tutela**, si

C H I E D E

che l'Ecc.mo Tar adito voglia **SOSPENDERE** gli effetti esecutivi di ogni provvedimento impugnato assicurando la tutela cautelare anche mediante l'adozione di un provvedimento giudiziale di natura sollecitatoria e propulsiva, al fine di consentire il legittimo **RIESAME** degli atti impugnati da parte della Amministrazione resistente.

Per tali motivi e per ogni altro che ci si riserva di illustrare ed aggiungere,

SI CONCLUDE

chiedendo l'accoglimento del presente ricorso e della preliminare richiesta di sospensiva.

Vinte le spese.

Napoli, 23 giugno 2020

Avv. Antonio Lucianelli

Avv. Pier Paolo Polese

In esecuzione della suindicata ordinanza presidenziale, "il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima".

Si allega:

- Atto di costituzione a seguito di richiesta di trasposizione

- Ordinanza presidenziale n. 1390/2024

Roma 29 marzo 2023

Avv. Pier Paolo Polese

Avv. Antonio Lucianelli